



**Centro Studi Ordine CDL
Torino**

6 novembre 2023



relatore
Luisella Fassino



LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

Con la legge delega 86/2019 ha avuto inizio il processo di riforma nel settore dello sport, che ha trovato disciplina in cinque decreti attuativi, fra cui il 36/2021 ha introdotto il riordino e la riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e del rapporto di lavoro sportivo

Lavoratore sportivo

Secondo l'art. 25 del D.L.vo 36/2021 è lavoratore sportivo:

L'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, che senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore (dilettantistico o professionistico) esercitano attività sportiva, verso un corrispettivo

Lavoratore sportivo

Secondo l'art. 25 del D.L.vo 36/2021, come modificato dall'art. 13 D.L.vo 163/2022 è lavoratore sportivo altresì:

Ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni a carattere amministrativo-gestionale.

il decreto 120/2023 stabilisce che non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi Ordini professionali.

Lavoratore sportivo

Secondo l'art. 25 del D.L.vo 36/2021, come modificato dal D.L.vo 120 le mansioni «necessarie» sono approvate con decreto dall'autorità di governo delegata in materia di sport, sentito il MLPS. L'elenco di tali mansioni è tenuto dal Dipartimento dello Sport della PCM e comprende tutte le figure che in base ai regolamenti tecnici delle FSN e DSA sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive.

Lavoratore sportivo

Si individua pertanto il lavoratore sportivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, ogni qual volta il soggetto sia tesserato e svolga verso corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, come approvate dal decreto dell'autorità di governo.

Lavoratore sportivo

Per tesseramento si definisce:

L'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere l'attività sportiva con una associazione o società sportiva ovvero con una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva

Lavoratore sportivo

La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle FSN, dalle DSA, anche paralimpiche, e dalle OOSS più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili a tali fini.

In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con DPCM di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto 36/2021.

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Lavoratore sportivo

Ricorrendone i presupposti l'attività può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato, o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma della cococo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 comma 1 del D.L.vo 81/2015 che stabilisce la non applicazione della presunzione del lavoro subordinato in presenza di prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e organizzate dal committente alle collaborazioni rese ai fini istituzionali a favore di SSD, ASD, FSN, DSA e agli EPS.

Lavoratore sportivo pubblico dipendente

Il pubblico dipendente può svolgere al di fuori dell'orario di lavoro:

- Attività come volontario previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza
- Attività remunerata solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza

Lavoratore sportivo pubblico dipendente

L'attività sportiva resa dal pubblico dipendente che prevede il pagamento di un corrispettivo, può essere svolta previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, in assenza di riscontro, l'autorizzazione è da ritenersi concessa.

Rapporto di lavoro sportivo professionistico

Il lavoro sportivo reso degli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, nel settore professionistico si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato,

Tuttavia può costituire oggetto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- Attività svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo
- Lo sportivo non è vincolato alla presenza a sedute di preparazione o allenamento
- La prestazione oggetto di contratto, seppur continuativa, non superi otto ore settimanali, cinque giorni al mese ovvero trenta giorni ogni anno

Rapporto di lavoro sportivo professionistico

Il rapporto si costituisce con assunzione diretta e la forma scritta è prevista ad *sustantiam*, secondo un contratto tipo predisposto ogni tre anni da:

- Federazione Sportiva Nazionale (FSN)
- Disciplina Sportiva Associata (DSA)
- OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori interessate

In conformità al CCNL.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la FSN o la DSA, per l'approvazione, entro 7 gg dalla stipula.

L'approvazione secondo le regole stabilite dalla FSN o dalla DSA è condizione di efficacia del contratto.

Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola del rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Rapporto di lavoro subordinato sportivo

Indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica il contratto di lavoro sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale, senza causale, non superiore a cinque anni ed è ammessa la successione di contratti a TD.

Con il consenso del terzo ceduto è ammessa la possibilità di cessione del contratto prima della sua scadenza.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza post contrattuale.

Può prevedere clausola compromissoria che deferisce la controversie concernenti l'attuazione del contratto a un collegio arbitrale, stabilendo il numero e i nominativi degli arbitri, ovvero la modalità di nomina.

Rapporto di lavoro subordinato sportivo

Alle sanzioni disciplinari irrogate dalla FSN, dalle DSA e dagli EPS non si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 300/70.

Al rapporto di lavoro sportivo non si applicano altresì le seguenti disposizioni:

- Legge 300/70 – art. 4 (impianti audiovisivi) – art. 5 (accertamenti sanitari) – art. 18 (tutela in caso di licenziamento)
- Legge 604/66 – norme sui licenziamenti individuali
- Legge 92/2012 – art 1 commi da 47 a 69 disposizioni generali, tipologie contrattuali, flessibilità in uscita e tutele del lavoratore
- Legge 108/90 – art. 2 (riassunzione e risarcimento del danno) – art. 4 (area di non applicazione) – art. 5 (tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali)
- Legge 223/91 – art. 24 norme in materia di riduzione di personale
- D.L.vo 23/2015 – disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti
- CC art. 2103 – prestazione del lavoro – mansioni – trasferimento del lavoratore

Rapporto di lavoro subordinato sportivo

Trattamento pensionistico

- L'art. 35 del D.L.vo 36/2021 stabilisce che i lavoratori subordinati sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, devono essere iscritti al rinominato Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'Inps, che in precedenza era denominato Fondo Pensione sportivi professionisti
- Sono applicabili le misure previste dalla legge 166/1997 già in vigore per gli sportivi professionisti
- Tali disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori autonomi, compresi quelli che svolgono attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa operanti nell'ambito del settore professionistico.

Rapporto di lavoro subordinato sportivo

Trattamento pensionistico – IVS

Per la gestione dell'IVS Si applicano le disposizioni previste dal D.L.vo 166/1997 in materia di regime pensionistico per gli iscritti al FP per gli sportivi professionisti.

L'obbligo contributivo IVS al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi ed i correlati oneri sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore.

La contribuzione previdenziale, oggi pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile, è suddivisa con la medesima ripartizione operata presso l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti

- 23,81% a carico del datore di lavoro (o committente)
- 9,19% a carico del lavoratore (subordinato o autonomo).

Rapporto di lavoro subordinato sportivo

Trattamento pensionistico – contribuzione IVS

In particolare, per gli sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva a gestioni pensionistiche obbligatorie al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18 (secondo periodo), della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per gli sportivi “vecchi iscritti” (aventi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312, cioè 364€ nel 2023 (113.520€/312). Sulla retribuzione eccedente tale soglia si versa, inoltre, il contributo di solidarietà pari al 3,1% del compenso o della retribuzione (di cui il 2,1% a carico del lavoratore) sino all'importo di 2.652€ giornalieri (2023).

È altresì dovuto il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all’importo stabilito annualmente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo (solo per i vecchi iscritti).

Trova applicazione la disciplina relativa all’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore di cui all’articolo 3-ter del D.L. 384/92, convertito, con modificazioni, dalla legge

Rapporto di lavoro subordinato sportivo

Trattamento pensionistico – contribuzioni minori

- **MALATTIA E MATERNITA'**: le aliquote contributive relative alle assicurazioni di malattia e maternità sono determinate nella medesima misura applicata per i lavoratori dello spettacolo e 2,22% per la malattia e lo 0,46% per la maternità.
- **CUAF**: la misura del contributo CUAF in relazione ai lavoratori sportivi subordinati è pari allo 0,68%
- **NASPI**: L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro è pari 1,61% dell'imponibile contributivo (di cui 0,30% a titolo di contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua) sia per i lavoratori a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. Non è dovuto il ticket licenziamento.
- **FONDO TESORERIA E FONDO DI GARANZIA**: qualora il lavoratore sportivo subordinato non maturi il diritto all'indennità di anzianità ai sensi dell'articolo 2123 del codice civile, ovvero nei casi in cui le FSN, le DSA e gli EPS non provvedano alla costituzione del fondo previsto dall'articolo 26, comma 4, del D.lgs. n. 36/2021, il datore di lavoro è tenuto al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria nei casi previsti dalla legge 296/2006. In caso di maturazione del TFR ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro sembrerebbe tenuto all'obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di Garanzia.
- **FIS**: trovano applicazione le disposizioni in materia di FIS.

Rapporto di lavoro sportivo dilettantistico

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo **si presume** oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **ventiquattro ore settimanali** escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Rapporto di lavoro sportivo dilettantistico COCOCO

L'ASD o SSD è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento dello Sport, i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo alle comunicazioni al centro per l'Impegno e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale.

La comunicazione è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività.

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego.

All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro.

Rapporto di lavoro sportivo dilettantistico COCOCO

Con riguardo agli adempimenti previsti dal comma 3 dell'art. 28 le comunicazioni al RAS, possono essere effettuate entro il 30.mo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

L'iscrizione al LUL (libro unico del lavoro) può avvenire in unica soluzione entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi possono essere erogati anche anticipatamente.

In sede di prima applicazione gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo da luglio a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 30 ottobre 2023.

Con riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo del LUL può essere adempiuto all'interno del RAS.

Nel caso di compensi inferiori a 15.000 Euro, non vi è l'obbligo di emissione del prospetto paga, (n.b. ma ciò non significa necessariamente che non debba essere compilato il LUL, *attendiamo chiarimenti*)

Rapporto di lavoro sportivo dilettantistico COCOCO

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi già percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche complessivamente rese nell'anno solare.

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma del DPR 600/73. (ritenuta 20% se l'importo supera €. 25,82 nel periodo di imposta)

Tutele a favore dei CO.CO.CO.

Una delle caratteristiche della riforma è l'introduzione di tutele assicurative e previdenziali, per i soggetti che svolgono attività in qualità di cococo e per i lavoratori autonomi.

Difatti nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale.

A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS, della quale si applicano le relative norme.

Contribuzione nel lavoro sportivo dilettantistico COCOCO

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS e **che risultino assicurati** presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata che **non risultino assicurati** presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura pari al 25 per cento.

Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps, (2,03% a copertura delle tutele accessorie).

Le contribuzioni per il computo delle prestazioni pensionistiche, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui (**).

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. (*)

(*) la circolare Inps 88/2023 prevede che la riduzione al 50% dell'imponibile non operi per la contribuzione a copertura delle tutele accessorie.

(**) la circolare Inps ha precisato che concorrono a tale franchigia i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali di cui all'art. 44 del DL 269/2003.

Contribuzione nel lavoro sportivo dilettantistico COCOCO

- L'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
- L'articolo 35, comma 8-quinquies, del D.lgs n. 36/2021 prevede, inoltre, che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Inps dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi possa essere assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel RAS.

Contribuzione nel lavoro sportivo dilettantistico COCOCO

La circolare Inps n. 88 /2023 ha dettato le disposizioni per la corretta gestione della contribuzione dei lavoratori sportivi, fornendone la codifica per il versamento e la denuncia.

In particolare, per la compilazione del modello F24:

il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo:

- CXX per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 27,03 per cento.
- C10 per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24 per cento.

I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

Ne consegue che le elaborazioni relative al mese di ottobre 2023 dovranno essere eseguite con le nuove disposizioni.

Contribuzione nel lavoro sportivo dilettantistico COCOCO

In particolare, per la compilazione del flusso Uniemens:

- Per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione con aliquota del 25 per cento ai fini dell'Ivs i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati, nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice **"D1**.
- Per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione ai fini del finanziamento delle prestazioni non pensionistiche, quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, Discoll, con aliquota complessiva pari al 2,03 per cento - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice **"D2**.
- Per i collaboratori coordinati e continuativi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione ai fini dell'Ivs con aliquota ridotta pari al 24 per cento - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice **"D3**

Contribuzione nel lavoro sportivo dilettantistico COCOCO

In particolare, per la compilazione del flusso Uniemens, inoltre i lavoratori devono essere classificati diversamente in considerazione delle 7 + 1 attività sportive previste dall'art. 25 del decreto 36/2021:

Deve essere anche pertanto compilato l'elemento <Codice attività> con i seguenti codici

- “30 – Atleta del settore dilettantistico”;
- “21 – Allenatore del settore dilettantistico”;
- “22 - Istruttore”;
- “23 - direttore tecnico”;
- “24 - direttore sportivo”;
- “25 - preparatore atletico”;
- “26 - direttore di gara”;
- “27 - tesserato”;

l'imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027 è pari al 50% del compenso erogato (a decorrere dal 1° gennaio 2028 sarà pari al 100 per cento del compenso erogato).

Rapporto di lavoro sportivo - Assicurazione infortuni

I **lavoratori subordinati sportivi**, sono sottoposti a obbligo assicurativo Inail, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si applica esclusivamente la tutela assicurativa prevista dall'art. 51 della legge 289/2002.

Le collaborazioni a carattere amministrativo gestionale

La riforma dello Sport non abroga le figure introdotte dalla legge 289/2022 operanti in qualità di amministrativi-gestionali, ma le disciplina sia a livello tributario che previdenziale e assicurativo.

In particolare tali soggetti saranno:

- obbligatoriamente assicurati all'Inail
- iscritti alla GS con tutele analoghe a quelle dei cococo sportivi,
- Soggetti al regime fiscale della tassazione dei redditi che eccedono la franchigia di €. 15,000,00
- Esclusi dalla emissione del cedolino paga, che potrà essere sostituito da una autocertificazione rilasciata dal collaboratore nel caso in cui il compenso non superi €. 15,000,00 così come per il cococo sportivo.

Contribuzione COCOCO Amm.vi Gest.li

In particolare, per la compilazione del modello F24 valgono le disposizioni già viste per la generalità dei cococo sportivi (CXX e C10) mentre per il flusso Uniemens, si dovranno utilizzare i codici:

- Per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione con aliquota del 25 per cento ai fini dell'Ivs i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati, nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice **"D4.**
- Per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione ai fini del finanziamento delle prestazioni non pensionistiche, quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, Discoll, con aliquota complessiva pari al 2,03 per cento - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice **"D5.**
- Per i collaboratori coordinati e continuativi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione ai fini dell'Ivs con aliquota ridotta pari al 24 per cento - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice **"D6.**

Contribuzione COCOCO Amm.vi Gest.li

La circolare Inps n. 88/2023 a proposito delle sole attività di COCOCO a carattere amministrativo-gestionale distingue i compensi erogati a seguito della pubblicazione del D.L.vo 120/2023, a partire dal mese di settembre 2023, da quelli erogati nei mesi di luglio e agosto 2023.

E così stabilisce:

«Ai fini dell'assicurazione IVS, l'aliquota da applicare per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24 per cento.

*Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, **l'aliquota IVS da applicare è pari al 33 per cento per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023, mentre dal mese di settembre 2023**, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 120/2023, così come disciplinato dall'articolo 37, comma 4, che rinvia all'articolo 35, commi 2, 6 e 7, **è pari al 25 per cento.***

Per tali lavoratori, inoltre, è dovuta la contribuzione sul compenso derivante dall'applicazione delle aliquote pari allo 2,03 per cento a titolo di contributi per maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL. Pertanto, l'aliquota complessiva è pari a 35,03 per cento per i soli mesi di luglio e agosto 2023, mentre dal mese di settembre 2023 è pari al 27,03 per cento.»

Le collaborazioni a carattere amministrativo gestionale – assicurazione Inail

Dal 1° luglio 2023, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale sono assicurati obbligatoriamente all'Inail in presenza dei seguenti requisiti:

- a) oggetto della collaborazione è l'attività amministrativo-gestionale;
- b) il rapporto di collaborazione si concreta in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa;
- c) la collaborazione è resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP;
- d) il collaboratore non è un professionista obbligatoriamente iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali che fornisce l'attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione.

si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

Le collaborazioni a carattere amministrativo gestionale – assicurazione Inail

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita stabilito dall'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto.

Secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con più committenti, occorre determinare la base imponibile relativa a ciascun rapporto di lavoro, in quanto ciascuno dei committenti deve determinare l'imponibile contributivo per la quota di competenza.

Le collaborazioni a carattere amministrativo gestionale – assicurazione Inail

I committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all'Inail con l'apposito servizio *online*, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.

Considerata l'incertezza in merito all'obbligo assicurativo presso l'Inail, chiarito soltanto a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate **entro il 30 novembre 2023**.

Entro il medesimo termine del **30 novembre 2023** devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

Contribuzione COCOCO dipendenti pubblici

I compensi percepiti devono essere sottoposti a contribuzione previdenziale così come previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e all'articolo 36, comma 6 del D.lgs n. 36/2021.

Ai fini dell'assicurazione IVS, l'aliquota da applicare per i soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24 per cento.

Le disposizioni del comma 6 dell'articolo 25 del D.lgs n. 36/2021 (*autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza*) non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale e agli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate o sotto la loro egida.

Diritto di opzione per la gestione ex Enpals

Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del decreto 36/2021 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo le previsioni del decreto stesso.

Tali professionalità già iscritte presso il FPLS (ex Enpals) hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento, vale a dire la contribuzione Ex Enpals.

I prestatori occasionali

Il comma 3-bis del medesimo articolo 25, introdotto dal decreto legislativo n. 120/2023 inoltre, prevede che *“ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”*

Considerato quanto previsto nei commi precedenti e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021 in materia di tutele previdenziali, la normativa si riferisce sia ai soggetti di cui all'articolo 2222 del codice civile (... e art. 67 lettera l del TUIR), per i quali è possibile attivare un rapporto di lavoro autonomo occasionale, sia al Contratto di prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il contratto del direttore di gara

Al direttore di gara e ai soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, per ogni singola prestazione, è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN o DSA o EPS competente ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Ai Direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari nel limite dell'art. 29 comma 2 (€ 150 mensili) per le spese sostenute, anche nel proprio comune di residenza, in occasione della manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS.

Per tali soggetti le comunicazioni ai CPI sono effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta in un arco temporale di tre mesi e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare a cura delle FSN, EPS, DSA, CONI, CIP, Sport e Salute SPA o direttamente dalle proprie affiliate.

I compensi degli amministratori degli enti sportivi dilettantistici

L'art. 148 c. 8 del TUIR prevede il divieto di distribuire utili, anche in via indiretta, durante la vita dell'associazione e tale disposizione è applicabile anche alle SSD come previsto da circolare AdE 21/2003.

Al fine del riconoscimento di SSD è richiesto che lo statuto preveda espressamente l'assenza dei fini di lucro e la riforma dello sport ribadisce tale principio.

I compensi degli amministratori degli enti sportivi dilettantistici

Nuovi indici di distribuzione indiretta (art. 8 c 3 D.L.vo 117/2017)

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato,
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento

Rapporto di lavoro sportivo dilettantistico COCOCO

Alle ASD e SSD che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000 Euro è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati per le collaborazioni coordinate e continuative erogate nei mesi da luglio a novembre 2023.

Al contributo si applicano le regole degli aiuti De Minimis.

Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

L'attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con DPCM o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni

E' prevista l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.

Promozione della parità di genere

Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.

Il I CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i principi informativi degli statuti delle FSN, delle DSA e delle Associazioni Benemerite, l'indicazione:

- a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile;
- b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport.

Al CONI sono affidati compiti di vigilanza rispetto all'osservanza dei principi di genere.

Viene istituito un fondo per favorire lo sviluppo del professionismo nel genere femminile.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE